

---

---

Dicembre  
2023

# Notiziario Civile e Lavoro

## Corte d'Appello di Perugia

Numero  
11

---

---



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale  
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,  
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia  
(Protocollo del 16 marzo 2022)

---

---

## SOMMARIO

|   |    |
|---|----|
| NORMATIVA.....                              | 3  |
| GIURISPRUDENZA NAZIONALE .....              | 4  |
| CORTE COSTITUZIONALE .....                  | 4  |
| CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....               | 4  |
| CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI .....           | 4  |
| CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE ..... | 7  |
| CODICE CIVILE .....                         | 7  |
| DIRITTI DELLA PERSONALITA' .....            | 7  |
| FAMIGLIA – REGIME PATRIMONIALE .....        | 7  |
| PROPRIETA' E DIRITTI REALI .....            | 8  |
| SIMULAZIONE DEL CONTRATTO .....             | 9  |
| INVALIDITA' CONTRATTUALE.....               | 9  |
| RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....             | 9  |
| CONTRATTO DI LOCAZIONE .....                | 10 |
| CONTRATTI BANCARI .....                     | 10 |
| FOCUS: PROPRIETA' E DIRITTI REALI .....     | 11 |

**NORMATIVA**



**Decreto ministeriale 27 ottobre 2023, n.151**

“Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare.”

(pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 255 del 31 ottobre 2023](#))

## OSSERVATORIO

## GIURISPRUDENZA NAZIONALE



## CORTE COSTITUZIONALE

**Corte Cost. n. 202 del 24/10/2023 - deposito 10/11/2023**

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-*quaterdecies* e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669-*terdecies* cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-*bis* del medesimo codice.

## CASSAZIONE SEZIONI UNITE

**Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 32559 ud. 24/10/2023 - deposito 23/11/2023**

Le Sezioni Unite hanno statuito che la questione relativa alla titolarità di una posizione qualificabile come interesse legittimo collettivo, che attribuisce agli enti associativi esponenziali la legittimazione ad agire per la tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo, integra un problema di giurisdizione, in quanto attiene ai limiti esterni delle attribuzioni di detto giudice ed è deducibile con ricorso alla S.C. ex artt. 362 c.p.c. e 111, comma 8, Cost.; pertanto, se la posizione soggettiva fatta valere ha consistenza di interesse legittimo collettivo, il giudice amministrativo, essendo fornito della giurisdizione, è tenuto ad esercitarla, incorrendo altrimenti in diniego o rifiuto della giurisdizione, vizi censurabili dalle Sezioni Unite.

## CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

**Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 33185 ud. 26/09/2023 - deposito 29/11/2023**

Nel caso in cui il giudice disponga con provvedimento l'affido del minore presso i Servizi sociali con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale, l'intero processo viene dichiarato nullo se non è stato previamente nominato un curatore speciale nell'interesse del minore medesimo.

**Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 32527 ud. 15/11/2023 - deposito 23/11/2023**

In tema di riconoscimento delle sentenze straniere, l'ordine pubblico internazionale svolge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, nell'ambito della quale, il principio del "*best interest of the child*" concorre a formare l'ordine pubblico che, in tal modo, tende a promuovere l'ingresso di nuove relazioni

---

---

genitoriali, così mitigando l'aspirazione identitaria connessa al tradizionale modello di filiazione, in nome di un valore uniforme rappresentato dal miglior interesse del bambino.

**Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 31975 ud. 25/10/2023 – deposito 17/11/2023**

In tema di risarcimento dei danni riconducibili all'azione esperita ai sensi degli artt. 1668 e 1669 c.c., essi devono essere comprensivi – avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 1223 e 1668 c.c. – non solo delle spese sopportate per ovviare temporaneamente agli inconvenienti accertati, ma anche di quelle che consentano il risarcimento dell'intero pregiudizio subito mediante l'eliminazione definitiva dei difetti costruttivi riscontrati (che, nel caso in questione, richiedeva il rifacimento integrale del manto di copertura), in modo tale da garantire – nella vicenda qui in esame – il pieno e stabile godimento del capannone industriale oggetto del contratto di appalto e, quindi, la sua effettiva corrispondenza alla struttura e alla destinazione concordate.

**Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 31896 ud. 17/10/2023 – deposito 16/11/2023**

Gli istituti di credito devono ritenersi responsabili dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni, ma la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.

**Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 31470 ud. 29/09/2023 – deposito 13/11/2023**

L'ascolto del minore di almeno dodici anni, ed anche di età inferiore se capace di discernimento, già previsto dall'art. 12 della Convenzione di New York, è divenuto un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che lo riguardano, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo e degli artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies cod. civ., trattandosi di una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato ed esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse. L'omessa audizione del minore da parte del giudice non può essere giustificata dal mero riferimento al disagio che un ulteriore approfondimento delle indagini potrebbe cagionare al minore né può ritenersi validamente sostituita dall'audizione compiuta dagli operatori del Servizio sociale, avente esclusivamente lo scopo di fornire al giudice informazioni e strumenti di valutazione ai fini dell'individuazione della soluzione più idonea a soddisfare l'interesse del minore.

**Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 32439 ud. 15/11/2023 – deposito 22/11/2023**

Il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitalizante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato al momento della sua conclusione dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia alla entità delle prestazioni a carico del vitalizante, le quali tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitalizante.

**Cass. Civ. sez. III, ordinanza interlocutoria n. 31276 ud. 04/10/2023 – deposito 09/11/2023**

Se, in relazione alla risoluzione per inadempimento della locazione di immobili da parte del conduttore, sia configurabile e, in caso positivo, in quali termini un risarcimento del danno successivo al rilascio, commisurato ai canoni che il locatore avrebbe potuto percepire fino alla scadenza del contratto.

**Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 31125 ud. 28/06/2023 - deposito 09/11/2023**

L'accoglimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso determina una comunione tra il predetto e l'erede istituito nella quale la quota del primo è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta, determinata in proporzione al valore dell'intera massa, la cui stima va compiuta alla data di apertura della successione ovvero, qualora debba procedersi alla divisione, alla data di effettivo scioglimento della comunione.

**Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 29610- ud. 05/10/2023 deposito 25/10/2023**

A fronte di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, con contestuale richiesta di condanna della parte inadempiente al risarcimento dei danni, il risarcimento è subordinato alla prova dell'*an* e del *quantum* dei danni, non operando conseguentemente la limitazione quantitativa di cui alla clausola penale prevista in contratto, di cui la parte non inadempiente non si sia avvalsa, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria.

**Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 28694- ud. 12/10/2023 deposito 16/10/2023**

Qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga una ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, agli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge n. 52 del 1985, è necessario presentare distinte note di trascrizione per il negozio di trasferimento della proprietà e per la convenzione di costituzione della servitù, né rileva, ai fini della opponibilità della servitù ai terzi, la menzione del relativo titolo contrattuale nel "quadro D" della nota di trascrizione della vendita, trattandosi di inesattezza che induce incertezza sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto.

## CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

### CODICE CIVILE

#### DIRITTI DELLA PERSONALITA'

##### Corte d'Appello, sentenza n. 881 - deposito 12/12/2023

I requisiti della verità e della veridicità costituiscono, assieme alla pertinenza e alla continenza, limiti al diritto di cronaca anche giudiziaria e pertanto occorre che la notizia propalata rispecchi il contenuto del provvedimento giudiziario o che riproduca nella fase delle indagini preliminari in maniera fedele il contenuto dell'addebito, né può il giornalista rappresentare la vicenda in termini diversi da ciò che è realmente. Tali requisiti riguardano non soltanto il titolo dell'articolo bensì anche il sottotitolo dello stesso il quale, ben visibile al lettore, può comportare una impropria alterazione in negativo dell'opinione sul soggetto della notizia, ledendone l'onore e la reputazione. Nella specie, la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti di una testata giornalistica per aver diffuso in un quotidiano mediante titolo e in particolare sottotitolo una notizia di contenuto diffamatorio travalicando il limite della pertinenza della notizia, la quale veniva diffusa in maniera difforme rispetto a quanto espresso nel corpo della notizia vera e propria, considerato altresì che la circostanza riportata nel sottotitolo dell'articolo non è marginale ai fini della notizia e che lo stesso deve essere letto congiuntamente al titolo e al corpo dell'articolo.

#### FAMIGLIA – REGIME PATRIMONIALE

##### Corte d'Appello, sentenza n. 800 - deposito 09/11/2023

Il Regolamento UE n. 1259/2010 sostituisce in materia di separazione personale e divorzio la legge 218/1995 e si applica tutte le volte che al giudice di uno Stato partecipante venga chiesto di pronunciare un divorzio o una separazione personale in circostanze che comportino un conflitto di leggi ossia quando riguardino coppie internazionali a motivo della diversa cittadinanza dei coniugi, della cittadinanza straniera di uno dei due, della residenza all'estero di almeno uno dei due. L'art. 5 del Regolamento prevede la possibilità per le parti di scegliere la *lex fori* applicabile allo stato di separazione e divorzio tramite un accordo, datato e firmato da entrambi i coniugi, che può avvenire al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giudiziaria, oppure nel corso del procedimento, se ciò è ammesso dalla legge del foro, diversamente si applicheranno i criteri previsti dall'art. 8 dello stesso Regolamento. Nel caso di specie, la parte ricorrente aveva richiesto già con l'atto introduttivo del giudizio lo scioglimento del matrimonio secondo la legge albanese ma, secondo i Giudici di Appello, tale scelta non era stata espressa dal resistente in sede di costituzione, il quale si era limitato a domandare lo scioglimento del matrimonio. Pertanto, l'accordo non risultava essere stato espresso né formalizzato e messo agli atti del giudizio nel corso dell'udienza così come previsto dall'art. 5 del Regolamento 1259/2010 e la mera richiesta di scioglimento di matrimonio non era in grado di sostituire la formalità dell'accordo scritto, datato e sottoscritto dalle parti, che la legge richiede per derogare alla normativa interna. Per tali ragioni trovava applicazione la legge della residenza abituale dei coniugi ossia la legge italiana e non la legge albanese come invece richiesto dall'appellante.

**Corte d'Appello, sentenza n. 9 - deposito 8/11/2023**

In materia di adozione in casi particolari da parte di una coppia omoaffettiva, la circostanza secondo cui l'istante e la madre naturale della minore non abbiano costituito una unione civile ai sensi della legge n. 176/2016 non può pregiudicare l'accoglimento della domanda di adozione in casi particolari da parte del genitore sociale in virtù di una interpretazione letterale della normativa- legge n. 183/1984- la quale prescrive all'art. 44 comma 1 lett. d) richiede la sussistenza del solo requisito della "constatata impossibilità di affidamento preadottivo" e non quello di un vincolo giuridico affine al rapporto di coniugio. In particolare tale interpretazione contrasta altresì con l'esigenza di realizzare il preminente l'interesse del minore al mantenimento di un rapporto affettivo con il genitore intenzionale già consolidato in un'ottica di preminenza del "*best interest*" dell'adottato che impone la salvaguardia del rapporto affettivo già consolidato all'interno del nucleo familiare. Nella specie la Corte di Appello accoglieva l'appello proposto dalla madre intenzionale di una minore nata a seguito di procreazione medicalmente assistita all'estero avverso la sentenza di primo grado che rigettava la domanda di adozione in casi particolari da questa proposta in ragione dell'assenza di un vincolo giuridico tra le due donne. I Giudici del gravame valorizzavano il preminente interesse della minore a conservare un rapporto affettivo stabile e consolidato all'interno del nucleo familiare secondo quanto prescritto dalla giurisprudenza interna e sovranazionale che impone la salvaguardia di siffatto rapporto, nonché rilevavano la sussistenza di una forte unione affettiva tra le due donne già strutturata e rispetto alla quale vi era la necessità di conservare il duraturo rapporto affettivo instaurato dalla madre intenzionale con la bambina a far data dalla propria nascita consentendo così a quest'ultima di poter godere di un supporto affettivo, educativo, morale e materiale da parte dell'adottante.

**Corte d'Appello, sentenza n. 792 - deposito 06/11/2023**

I presupposti per escludere un bene immobile, acquistato dopo il matrimonio, dal regime di comunione legale sono due e cioè che nel contratto di compravendita venga espressamente ed analiticamente specificata la provenienza del denaro impiegato per l'acquisto e che l'altro coniuge partecipi all'atto riconoscendo la provenienza del denaro. Non è, dunque, sufficiente la mera dichiarazione adesiva del coniuge contenuta nell'atto di compravendita, la quale può assumere portata confessoria solo se l'atto contiene l'esatta indicazione della fonte di provenienza del denaro utilizzato per pagare il prezzo. Pertanto, a fronte di una generica dichiarazione, limitata al richiamo dell'art. 179 comma 1 lett. f) c.c., come tale priva di valore confessorio, spettava al coniuge acquirente l'onere di dimostrare che il denaro impiegato provenisse dalla vendita di un bene personale. Mancando tale prova e, anzi, riscontrata una contraddizione tra l'atto di acquisto, che richiamava l'ipotesi di esclusione di cui alla lettera f) dell'art. 179 c.c., e la tesi dell'appellato secondo cui il denaro utilizzato era pervenuto allo stesso a titolo di indennizzo per infortuni sul lavoro e di risarcimento per incidenti stradali, deve concludersi che l'immobile sia stato all'epoca acquistato in regime di comunione legale.

**PROPRIETA' E DIRITTI REALI****Corte d'Appello, sentenza n. 796 - deposito 06/11/2023**

La legittimazione ad agire con riguardo all'*actio confessoria servitutis*, allorchè sia volta a far dichiarare l'esistenza della servitù contro chi ne contesta o impedisce l'esercizio, spetta ad ogni singolo proprietario e non è contemplato il litisconsorzio necessario. Nella specie l'appellante lamentava che la legittimazione attiva a poter esercitare in giudizio l'azione di accertamento della servitù di un fondo in comproprietà spettasse ad entrambi i proprietari del fondo dominante e non esclusivamente ad uno di



essi, pertanto il proprietario che agiva in giudizio da solo sarebbe stato privo di legittimazione attiva. La Corte di Appello, rigettando i motivi addotti dall'appellante, ha invece affermato che l'esercizio dell'*actio confessoria servitutis* spetti ad ogni singolo proprietario e che il proprietario che ha agito in giudizio non fosse privo di legittimazione attiva ma che al più occorresse integrare il contraddittorio processuale; tuttavia, sottolineavano i Giudici di Appello ove l'azione confessoria sia diretta solo a far dichiarare l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo.

### **SIMULAZIONE DEL CONTRATTO**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 858 - deposito 30/11/2023**

Non può ritenersi raggiunta la prova della simulazione assoluta del contratto agrario concluso tra le parti quando dalle risultanze istruttorie emerga che le parti non abbiano dato esecuzione al contratto ma non che intendessero creare un negozio del tutto apparente. Nel caso di specie, la Corte di Appello, accogliendo l'appello della parte attrice, ha ritenuto che non sussistesse una ipotesi di simulazione assoluta del contratto di affitto di fondo agrario stipulato dalle parti in quanto dalle risultanze istruttorie non poteva evincersi l'esistenza di un accordo simulatorio in relazione all'oggetto del contratto. In particolare, non sussistevano elementi o indizi tali dai quali poteva ricavarsi la natura simulata dell'accordo poiché quest'ultimo non era stato eseguito dalla parte - la quale non aveva mai preso possesso del terreno e non aveva mai coltivato il fondo - ma non emergeva la prova che i contraenti non avessero concluso alcun contratto.

### **INVALIDITA' CONTRATTUALE**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 839 - deposito 20/11/2023**

In materia di invalidità contrattuale, se è vero che la nullità del contratto sia rilevabile anche d'ufficio, è altrettanto vero che la rilevazione officiosa è ammissibile nei limiti in cui siano stati ritualmente dedotti in contraddittorio gli elementi fattuali sottesi e siano stati tempestivamente acquisiti al giudizio gli elementi necessari all'accertamento della pretesa invalidità. Nel caso di specie gli appellanti avevano lamentato la nullità degli atti di garanzia personale in virtù della nullità dell'obbligazione principale eccependo l'inefficacia della fideiussione per tardività dell'istanza della banca creditrice rispetto al termine della scadenza dell'obbligazione principale *ex art. 1957 c.c.* tuttavia, rilevavano i Giudici di Appello che le parti non avevano tempestivamente allegato i dati di fatto su cui la supposta nullità era fondata, in particolare i concreti elementi negoziali contrastanti con il provvedimento della Banca D'Italia e pertanto il Giudice non poteva autonomamente enucleare tali elementi.

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 873 - deposito 12/12/2023**

La parte che agisce per la risoluzione del contratto deve sempre fornire la prova in ordine all'inadempimento del debitore. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva rigettato le doglianze della parte creditrice, la quale lamentava di aver subito un grave pregiudizio a causa dell'inadempimento di un incarico professionale affidato ad un geometra per aver quest'ultimo fatto perdere alla prima i

benefici fiscali a causa di un calcolo documentale della metratura errato. I Giudici di Appello rilevavano, tuttavia, che la parte appellante non aveva fornito la prova in ordine all'inadempimento del professionista al fine di ricostruire il contenuto dell'incarico conferito né circa il vincolo in ordine alle caratteristiche di detto immobile tali da mantenere il beneficio "prima casa" ed inoltre rispetto a tale aspetto non era stato chiesto che venissero assunte prove orali.

## **CONTRATTO DI LOCAZIONE**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 842 - deposito 20/11/2023**

L'art. 216 co. 3 del D.L. n 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 prevede che la riduzione del canone locatizio, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito. Nella specie, la Corte di Appello, contrariamente a quanto sostenuto del Giudice di prime cure che aveva applicato la riduzione del canone di locazione nella misura presunta del 50%, ha ritenuto che la parte avesse dimostrato una diminuzione del fatturato tale da determinare uno squilibrio dell'assetto di interessi pattuito che andava oltre il 50% presunto e che si doveva attestare nel 75%. In particolare, i Giudici di Appello davano atto che l'appellata, associazione sportiva che gestiva una attività di palestra, aveva dimostrato la totale carenza di incassi dovuti a titolo di quote associative e che il fatto che gli associati non avessero versato le quote di iscrizione nei mesi in cui l'attività era totalmente impedita per effetto della legislazione emergenziale era un dato ricavabile anche in via presuntiva, visto che appare ragionevole opinare che gli associati abbiano sospeso i pagamenti in coincidenza con la chiusura della palestra. Pertanto, a parere della Corte, il crollo del fatturato induceva a ritenere che lo squilibrio derivante dalla sospensione delle attività sportive avesse impattato in misura superiore al 50% presunto dalla legge.

## **CONTRATTI BANCARI**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 839 - deposito 20/11/2023**

L'art. 120, comma 2 del T.U.B. come novellato dalla legge 147 del 2013 non ha introdotto un generalizzato divieto di capitalizzazione degli interessi debitori ossia un divieto di anatocismo in generale, ma ha introdotto un divieto di anatocismo regolamentato, in quanto ha affidato espressamente al competente comitato interministeriale l'adozione di una delibera che disciplini le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio di attività bancaria. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava la doglianza delle parti appellanti secondo cui era erronea, e carente la statuizione del Giudice di prime cure circa l'indebita applicazione degli interessi anatocistici, in quanto nessuna capitalizzazione, né trimestrale né annuale poteva essere legittimamente riconosciuta dal Tribunale in virtù della legge 147 del 2013 che sanciva la nullità radicale dell'anatocismo bancario. In particolare, i Giudici di Appello affermavano che il legislatore con la legge 147 del 2013 non ha introdotto un divieto generalizzazione di capitalizzazione degli interessi debitori bensì un divieto regolamentato, affidato al Comitato interministeriale mediante l'adozione di delibere in grado di disciplinare i criteri per la produzione di interessi.

---

---

## FOCUS: PROPRIETA' E DIRITTI REALI

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto la proprietà e i diritti reali, in particolare ci si soffermerà sul risarcimento del danno in rapporto al diritto di proprietà, sul diritto di servitù in particolare sull’azione possessoria diretta alla reintegrazione del possesso del diritto di servitù di passaggio, sul principio del minimo mezzo applicato al diritto di servitù, sulla modifica dello stato dei luoghi nel caso di costituzione di un diritto di servitù; sull’acquisto della proprietà a titolo originario in particolare sugli elementi necessari ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione, sulla disciplina delle distanze legali tra le costruzioni, sulle azioni a difesa della proprietà.

In merito all’azione di risarcimento del danno per danni derivanti da un bene immobile si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 104, Ud. 3 febbraio 2023, Dep. 13 febbraio 2023](#).

Per quanto riguarda il **diritto di servitù** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 1, Ud. 5 maggio 2022, Dep. 2 gennaio 2023](#) in cui la Corte ha affermato che l’azione possessoria diretta alla reintegrazione del possesso della servitù di passaggio va proposta nei confronti di tutti i comproprietari del fondo servente; in merito al **principio del minimo mezzo in materia di servitù** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 188, Ud. 11 marzo 2023, Dep. 16 marzo 2023](#) in cui i Giudici di Appello hanno statuito che la costituzione del diritto di servitù deve essere effettuata con modalità tali da determinare il minor aggravio possibile a carico del fondo servente; mentre con riguardo alla **modifica dello stato dei luoghi che comporti un impedimento al libero esercizio del diritto di servitù** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 574, Ud. 10 ottobre 2022, Dep. 27 ottobre 2022](#) in cui la Corte ha evidenziato che la modifica che comporti un impedimento al libero esercizio del diritto di servitù comporta la necessità del ripristino dello stato dei luoghi precedente a tale intervento; sulla **legittimazione ad agire** con riguardo all’*actio confessoria servitutis* si veda Corte d’Appello, Sez. Civile, sent. n. 796, Ud. 25 ottobre 2023, Dep. 6 novembre 2023 contenuta in questo notiziario.

Con riguardo ai **modi di acquisto della proprietà a titolo originario** e in particolare all’acquisto del diritto di proprietà per usucapione si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 175, Ud. 7 marzo 2023, Dep. 13 marzo 2023](#) in cui la Corte ha affermato che ai fini della dichiarazione dell’acquisto per usucapione del bene occorre dimostrare la sottrazione del bene all’uso comune attraverso l’*animus excludendi*, nonché [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 256, Ud. 5 maggio 2022, Dep. 26 maggio 2022](#) in cui la Corte si sofferma sui **requisiti necessari ai fini dell’acquisto del bene per usucapione**.

In merito alla **disciplina delle distanze legali tra le costruzioni** con la sentenza [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 502, Ud. 19 settembre 2022, Dep. 29 settembre 2022](#) specifica che in materia di violazione delle norme sulle distanze legali dai confini il convenuto che affermi di aver

acquisito per usucapione il diritto a mantenere un fabbricato ad una distanza inferiore a quella legale deve dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto.

Infine, con riferimento alle **azioni a difesa della proprietà** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 594, Ud. 6 ottobre 2022, Dep. 9 novembre 2022](#) in cui la Corte ha sostenuto che la **denuncia di un danno temuto** richiede la prova del pericolo di un danno non ancora verificatosi diversamente dall'azione di risarcimento del danno in forma specifica, la quale postula la prova dei danni già cagionati.

